



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COSAP

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 del 02/03/2017)

SOMMARIO

PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 - Rilascio della concessione
- Art. 8 - Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 9 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 10 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.
- Art. 11 - Decadenza dalla concessione
- Art. 12 - Subentro nella concessione
- Art. 13 - Proroga della concessione
- Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

PARTE II – TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

- Art. 15 - Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi
- Art. 16 - Occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali
- Art. 17 - Occupazioni permanenti realizzate con reti di distribuzione dei pubblici servizi e con cavi, condutture, impianti
- Art. 18 - Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile
- Art. 19 - Passi carrabili
- Art. 19 bis - Titolo autorizzativo
- Art. 19 ter - Richiesta di apertura e Autorizzazione alla costruzione
- Art. 20 - Dissuasori della sosta
- Art. 21 - Manifestazioni ed eventi
- Art. 22 - Attività di propaganda elettorale
- Art. 23 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
- Art. 24 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- Art. 25 - Riserve di parcheggio per strutture ricettive
- Art. 26 - Spettacoli viaggianti
- Art. 27 - Mercati tradizionali
- Art. 28 - Feste di via
- Art. 29 - Promozioni commerciali
- Art. 30 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni
- Art. 31 - Occupazione con elementi di arredo
- Art. 32 - Esposizione merci fuori negozio
- Art. 33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 34 - Occupazioni del soprassuolo
- Art. 35 - Occupazioni per traslochi
- Art. 36 - Occupazione per lavori edili
- Art. 37 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali.
- Art. 38 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza
- Art. 39 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.
- Art. 40 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

Art. 41 - Occupazioni di altra natura

PARTE III – DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA

Art. 42 - Ambito di applicazione

Art. 43 - Definizione di struttura precaria ed amovibile

Art. 44 - Tipologia della zona e dei siti

Art. 45 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili

Art. 46 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

Art. 47 - Prescrizioni particolari

Art. 48 - Manutenzione e responsabilità

Art. 49 - SUAP

Art. 50 - Procedimento per il rilascio del provvedimento

Art. 51 - Concessione del suolo pubblico

Art. 52 - Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico mediante la collocazione di pedane, tavolini e sedie e altre attrezzature

Art. 53 - Disposizioni transitorie e finali

PARTE IV - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 54 - Oggetto del canone

Art. 55 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 56 - Durata delle occupazioni

Art. 57 - Suddivisione del territorio comunale

Art. 58 - Determinazione della tariffa base

Art. 59 - Criteri di determinazione del canone

Art. 60 - Agevolazioni

Art. 61 - Esenzioni

Art. 62 - Modalità di applicazione del canone in generale

Art. 63 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 64 - Pagamento rateale

Art. 65 - Maggiorazioni del canone

Art. 66 - Riscossione del canone ed importo minimo del versamento

Art. 67 - Occupazioni abusive

Art. 68 - Controlli dei pagamenti

Art. 69 - Sanzioni e interessi

Art. 70 - Termini di prescrizione

Art. 71 - Funzionario responsabile

Art. 72 - Occupazioni preesistenti

Art. 73 - Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria

Art. 74 - Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi [ARTT. 52 E 63 d.IGS. 446/1997](#), e successive modifiche ed integrazioni per la disciplina del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
Le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
La classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - a) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - b) i criteri di determinazione del canone;
 - c) le agevolazioni speciali;
 - d) le modalità e termini per il pagamento del canone;
 - e) gli accertamenti e le sanzioni;
 - f) la disciplina transitoria.

Art. 2 - Concessioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere stabile di durata superiore all'anno. Per tali occupazioni, il canone è conteggiato su base annua, pari alla tariffa base moltiplicata il coefficiente previsto per lo specifico tipo di occupazione e per la categoria viaria;
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni che non prevedono la costruzione di manufatti o quelle concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. Sono da considerarsi temporanee anche le occupazioni di tipo ricorrente, autorizzate per più annualità. Per tali occupazioni, il canone è conteggiato sulla base del periodo e della superficie per cui si rilascia l'autorizzazione, pari alla tariffa giornaliera moltiplicata il coefficiente previsto per lo specifico tipo di occupazione e per la categoria viaria;
2. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
3. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
4. Non sono soggette al pagamento del canone, ma necessitano di concessione le occupazioni di suolo pubblico realizzate con pedane, scivoli e simili per il superamento delle barriere architettoniche, a condizione che si tratti di una opera obbligatoria ai sensi di legge e che essa non possa essere realizzata all'interno della proprietà privata, secondo l'apposito parere degli uffici tecnici comunali.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal [decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285](#), recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dalla Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1 e ss. mm. ii., nonché dalla [Legge 7 agosto 1990 n° 241](#).

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, che deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la data di inizio e di fine dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) adeguata documentazione planimetrica;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, corredata da immagini o render esemplificativi, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, come previsto dal successivo art. 7.

2. Le occupazioni realizzate da soggetti terzi per conto e nell'interesse del Comune sono autorizzate con il medesimo atto con cui viene affidato l'incarico.

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. La domanda dell'interessato, è respinta d'ufficio, senza necessità di istruttoria, qualora si ravvisino nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda all'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta. In caso di

archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione, si deve presentare una nuova domanda di concessione.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione (polizia municipale, ufficio tecnico, ecc.) ove, per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

6. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 7 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore competente, il quale può richiedere, in casi particolari, la presentazione di adeguata cauzione. Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione, in particolare per quanto attiene al pagamento del canone. Se l'interessato regolarizza la situazione dell'altra concessione, può comunque essere rilasciata la nuova concessione.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita dopo il termine dell'occupazione e la verifica dell'inesistenza di danni ovvero nel diverso termine indicato in occasione della richiesta della cauzione stessa.

3. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Art. 8 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- b) la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc. da richiedere presso altri Enti.

Art. 9 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese.

3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di

smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato all'interessato.

Art. 10 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può motivatamente revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi eccezionali di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Per le occupazioni ricorrenti, autorizzate per più annualità, resta salva la possibilità di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 7 comma 2.

5. La concessione non ritirata dal richiedente, o la mancata e preventiva comunicazione di rinuncia, fa comunque scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle sanzioni e interessi previste dall'art. 45, salvo che l'interessato dimostri di non avere effettuato l'occupazione.

Art. 11 - Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione può essere disposta dal dirigente competente nei seguenti casi, tenendo conto anche della eventuale reiterazione delle irregolarità:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
- d) mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo entro i trenta giorni successivi al rilascio della concessione, per le occupazioni permanenti, ed entro cinque giorni per quelle temporanee.

2. La decadenza viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del destinatario, e comporta l'obbligo di ripristino ai sensi del precedente art. 9.

3. La decadenza non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato, né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla messa in ripristino della situazione antecedente all'occupazione.

Art. 12 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità di un'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, il subentrante può presentare, entro quindici

giorni dal trasferimento, apposita domanda di subentro contenente le indicazioni di cui all'articolo 4 lettera a). L'esito positivo del procedimento di subentro è comunque condizionato alla regolarità dei pagamenti dovuti dal titolare cedente; in mancanza, non viene dato corso al subentro, ferma restando la facoltà del subentrante di presentare una nuova richiesta di concessione.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura si decade dalla concessione.

5. In materia di commercio su aree pubbliche disposto mediante posteggi dati in concessione, nell'ipotesi di trasferimento di gestione attraverso affitto o comodato di posteggio e contestuale voltura della concessione, obbligato al pagamento del canone previsto dal presente regolamento rimane il titolare della concessione come comunicato dall'Ufficio Commercio.

Art. 13 - Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, giustificandone i motivi, purché ciò non comporti modifiche della originaria concessione.

2. In tal caso è sufficiente che la domanda indichi gli estremi della concessione che si intende prorogare ed autocertifichi ai sensi di legge la conformità della stessa alla concessione originaria. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione di pagamento del canone relativo al periodo precedentemente autorizzato.

3. La domanda di proroga va presentata almeno quindici giorni prima della scadenza, ridotti a cinque giorni per le occupazioni temporanee di carattere edilizio.

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, purché ne sia data immediata e documentata comunicazione all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione per le occupazioni abusive.

PARTE II – TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

Art. 15 - Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi

1. L'occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario, salvo l'ipotesi in cui il richiedente sia in grado di garantire un'adeguata sorveglianza dell'area oggetto di occupazione e sussista comunque una adeguata visibilità della stessa dal locale principale e sia garantito il sicuro transito pedonale.

2. Non sono consentite occupazioni sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o in una strada urbana a senso unico di marcia ed ad una sola corsia.

3. I requisiti di cui al comma precedente si intendono realizzati nel caso in cui, sull'area interessata dall'occupazione, si affaccino porte e/o finestre di uso esclusivo del richiedente.

4. Nel caso di più richieste riguardanti contemporaneamente lo stesso suolo pubblico, lo spazio occupabile è suddiviso tra i richiedenti in base alla superficie di somministrazione di ciascuno.

5. L'occupazione deve presentare di regola carattere di continuità, senza interruzioni o frazionamenti, fatte salve oggettive esigenze di accesso, transito, viabilità, ecc.

6. Quando l'esercizio è chiuso, il titolare del provvedimento di concessione è tenuto a rimuovere gli arredi ovvero a garantirne l'ordinata disposizione sul suolo pubblico.

Art. 16 - Occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico, come previsto dal precedente art. 25, da parte degli esercizi di vicinato ed artigianali, ivi compresi tavoli e sedute, con modalità tali da realizzare l'esclusivo consumo all'aperto dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela, senza servizio e con stoviglie a perdere.

Art. 17 - Occupazioni permanenti realizzate con reti di distribuzione dei pubblici servizi e con cavi, condutture, impianti

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, per la tariffa unitaria per utenza, stabilita dalla legge.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 517,00.

3. La tariffa di cui al comma 1, è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune. Il comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 18 - Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel regolamento di localizzazione vigente. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione a cura del dirigente pro tempore dell'Ufficio Patrimonio del Comune.

Art. 19 - Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

2. I passi carrabili sono occupazioni permanenti di durata indefinita, che necessitano dell'autorizzazione, ma non del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi.

3. Nel caso in cui il condominio orizzontale, sia costituito da due o più proprietari il canone sarà dovuto dai singoli proprietari secondo le rispettive quote .

4. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi passi carrabili saranno di competenza solo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'ufficio Tecnico, acquisito il nulla osta sulla viabilità dal Comando di Polizia Municipale, rilascerà l'autorizzazione. Al Comando di Polizia Urbana sarà demandato solo il compito di sanzionare secondo le norme del Codice della Strada qualora l'accesso al passo carrabile sia ostacolato da veicoli parcheggiati.

5. Sono da considerarsi a tutti gli effetti dei passi carrabili quelli privi di autorizzazione assoggettati al pagamento del canone. In questi casi viene richiesta domanda in sanatoria presentando l'attestazione dei pagamenti effettuati.

6. I passi carrabili devono essere ubicati in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla strada, facilitare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile, rispettare le norme regolamentari.

7. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

8. Non possono essere realizzati passi carrabili in quelle aree che intralciano la viabilità dei veicoli e dei pedoni.

9. Nelle strade urbane il passo carrabile deve distare almeno Mt. 12,00 dall'intersezione stradale più vicina.

10. Nelle strade extraurbane la distanza minima è di Mt. 30,00 indipendentemente dalla capienza dei posti auto.

11. Qualora il passo carrabile è a servizio di un immobile con destinazione d'uso industriale e l'accesso dei veicoli a pieno carico superano 3,5 tonnellate la distanza dalle intersezioni dovrà essere ampliata.

12. I passi carrabili delle aree e degli edifici aventi una capacità fino a 16 posti auto devono avere una larghezza minima di mt. 3,00. Tale larghezza è ridotta fino a Mt. 2,10 in caso di limitazioni costruttive. I passi carrabili che hanno una capacità di posti auto uguale a 17 ma non superiore a 100 devono avere una larghezza minima di Mt. 5,00. In caso di posti auto superiori a 100, gli ingressi e le uscite devono avere una larghezza minima di Mt. 3,00 e devono essere ben illuminati.

13. I passi carrabili devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Il passo carrabile, quando l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada, deve essere realizzato in modo da facilitare l'immissione rapida dei veicoli nella proprietà laterale. Pertanto il cancello o la serranda dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori la carreggiata. Nel caso che non sia possibile per impossibilità costruttive si deve optare per l'apertura automatica dei cancelli.

14. Per quanto concerne l'apertura e la manutenzione dei passi carrabili, si rimanda all'art. 13 del Regolamento di "Disciplina dei lavori e degli interventi da eseguirsi sulle strade comunali e di uso pubblico e le relative pertinenze", approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29/04/2013.

Art. 19 bis - Titolo autorizzativo

1. L'autorizzazione deve essere rilasciata al proprietario. Per i condomini di diritto (art.1129 codice civile) all'Amministratore pro-tempore per nome e per conto dei condomini. Per i condomini di fatto, andrà prodotta una delega sottoscritta da tutti i condomini in cui si individua un soggetto, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ad agire, per nome e per conto di tutti. In caso che per l'accesso al passo carrabile, occorre transitare su proprietà altrui la richiesta deve essere presentata dall'interessato con il consenso unanime di tutti i proprietari. L'autorizzazione al passo carrabile deve essere richiesta anche quando la servitù è di pubblico passaggio.

2. La fine dei lavori deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione all'Ufficio Tecnico, che previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzato il segnale indicativo viene restituito all'ufficio che lo ha rilasciato. Se i lavori di apertura del passo carrabile non vengono eseguiti entro il termine indicato dall'autorizzazione, essa viene revocata, eccetto la possibilità di concedere una proroga

per altri 30 giorni, su richiesta dell'interessato. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo è revocato.

Art. 19 ter - Richiesta di apertura e Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade all'interno dei centri abitati, sia esse di proprietà comunali o provinciali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e del proprietario della strada, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti

2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni previsti nelle concessioni edilizie si intendono autorizzati. L'interessato deve dimostrare di aver corrisposto tutti i diritti di spese nella misura stabilita, ed è obbligato a porre l'apposito cartello identificativo recante la numerazione progressiva dell'autorizzazione e il logo dell'Amministrazione.

3. Colui che intende realizzare nel territorio comunale un passo carrabile deve presentare apposita domanda al Protocollo Generale per ottenerne l'autorizzazione. La domanda redatta utilizzando stampati stilati dall'Ufficio Tecnico deve contenere a pena di nullità:

- a) le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- b) luce del passo carraio;
- c) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- d) eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata oppure richiesta di derogabilità, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico, perché in presenza di strada senza uscita o traffico estremamente limitato;
- e) la ricevuta dei versamenti, se dovuti, per diritti di sopralluogo e di istruttoria e per spese di rilascio del cartello;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.

4. Le domande in difetto dei requisiti previsti, verranno respinte fatto salvo le eventuali integrazioni richieste, da produrre entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico.

5. Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sia sulle vie urbane che su quelle extraurbane, per periodi temporanei che non devono superare 8 mesi, ma rinnovabili per lo stesso periodo in caso che non siano terminati i lavori edili per i quali è stato richiesto il passo carrabile. Le norme previste per i passi carrabili permanenti, devono essere osservate anche da quelli temporanei. I richiedenti devono presentare la domanda, versare un contributo unico forfetario, ricevendo il segnale del passo carrabile integrato dagli estremi della concessione e la scadenza dell'autorizzazione.

6. Per coloro, che all'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno l'autorizzazione, possono presentare entro 90 giorni la domanda di autorizzazione in sanatoria. Dopo tale termine dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. L'Amministrazione per questi passi carrabili concede l'autorizzazione senza ulteriori prescrizioni, fatto salvo il caso che possano arrecare danni alla circolazione dei veicoli o dei pedoni. In tal caso l'Ufficio Tecnico può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico del richiedente.

7. Per i passi carrabili "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al solo pagamento del corrispondente costo del cartello. Il canone annuale, per questa tipologia di occupazione è determinato dallo specifico coefficiente previsto nell'allegato "B" del presente regolamento.

8. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto dal vigente Regolamento e sono responsabili in solido per eventuali danni arrecati agli impianti ed altro. Sono obbligati a comunicare qualsiasi variazione della titolarità all'Ufficio Tecnico.

9. I titolari sono inoltre obbligati:

- a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza il passo carrabile;
- b) rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente Regolamento;
- c) esporre in modo visibile il cartello fornito dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal suo rilascio e di rimuovere ogni altro cartello o indicazione fuorviante o comunque non conforme al Codice della Strada.

Art. 20 - Dissuasori della sosta

1. A protezione dei passi carrabili è possibile autorizzare, previa richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'installazione di paletti e la realizzazione di segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta.

Art. 21 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale che si svolgano nel territorio cittadino.

2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, le sorgenti sonore). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia sanitaria, gli stessi sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 22 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 23 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri tre per tre.

Art. 24 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Art. 25 - Riserve di parcheggio per strutture ricettive

1. In corrispondenza degli accessi principali delle strutture ricettive può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alle operazioni di movimentazione dei bagagli e del transito pedonale, con esclusione della sosta.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 26 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e a scopo esemplificativo:

- a) giostre e attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) circhi e arene - attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- c) auto-moto acrobatiche - evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- d) carovane di abitazione di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposite autorizzazioni nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 27 - Mercati tradizionali

1. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

2. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.

Art. 28 - Feste di via

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie organizzate da Associazioni aventi per scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale. Le feste di via sono deliberate con provvedimento dall'Amministrazione comunale.

Art. 29 - Promozioni commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. È vietata la contestuale attività di vendita.

Art. 30 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento.

Art. 31 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle stesse condizioni anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.

Art. 32 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle

norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 2.00, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 33 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione non possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Art. 34 - Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo semplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

Art. 35 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 36 - Occupazione per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.

2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
- c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
- d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di edilizia, verde, gestione rifiuti e pubblicità.

5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Art. 37 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali.

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.

2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).

4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.

5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
- c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
- d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della gestione rifiuti.

Art. 38 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 39 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio tecnico, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 40 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 41 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

PARTE III – DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA

Art. 42 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le caratteristiche igienico sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

Art. 43 - Definizione di struttura precaria ed amovibile

1. Si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo, gazebo e pergolati.

2. Non sono da intendersi incluse tra le strutture precarie amovibili le pedane e le tende solari a sbraccio.

3. All'interno della struttura precaria è ammessa l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza.

4. La concessione del suolo pubblico per la collocazione di strutture o attrezzature disciplinate dal presente regolamento verrà rilasciata solo previa assenza di morosità per canoni e tributi

comunali, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 44 - Tipologia della zona e dei siti

- 1.** Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su marciapiedi non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
- 2.** La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche. Non possono essere installate strutture precarie in aree destinate a mercato o a manifestazioni individuate dall'Amministrazione in qualsiasi orario.
- 3.** L'installazione, incluso il centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
- 4.** Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Ove invece non sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).
- 5.** Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).
- 6.** Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili.

Art. 45 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili

- 1.** Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
 - gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima 3,50 metri. La struttura portante in alluminio o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di 1,50 metri, con materiali quali vetro, plexiglass o simili comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.
 - Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, alluminio o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro, plexiglass o simili e comunque facilmente amovibili.
 - Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L'altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale.

Art. 46 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

1. Le strutture precarie ed amovibili di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) Le nuove strutture precarie ed amovibili, ovvero quelle in sostituzione delle preesistenti, potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non superiore a 25 metri quadrati nel centro storico estendibile sino ad un massimo di 60 metri quadrati sul resto del territorio. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate a parcheggio. La deroga al limite disposto dall'articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocata, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione, in sede di valutazione, dei pareri favorevoli, con valutazione congiunta, dell'ufficio tecnico e del Comando P.M.
- b) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.
- c) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.
- d) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, alluminio, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di servizi.
- e) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne, a meno che non si tratti di scritte o immagini relativi al nome dell'attività che si esercita.
- f) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa acquisizione del titolo abilitativo; è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti smog, che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante la cui altezza non sia superiore a 1,50 metri.
- g) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
- h) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

Art. 47 - Prescrizioni particolari

1. La profondità della struttura non deve superare la metà di quella del marciapiede.

2. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. Non è consentita l'occupazione degli spazi adiacenti agli altri esercizi commerciali.

3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada, determinate dalla presenza di alberature, aiuole o altro arredo urbano che non consentirebbe il lineare transito dei pedoni in caso di installazione in adiacenza dei locali, devono essere oggetto di valutazione, le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera non in adiacenza dei locali.

4. Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno 2,00 metri.

5. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.

6. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.

7. Per periodi di chiusura del locale superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi. Le installazioni e attrezzature presenti nelle occupazioni devono rispettare tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza.

Art. 48 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 49 - SUAP

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a denuncia allo sportello SUAP secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

2. Sono fatte salve le disposizioni normative sovra ordinate al quale il presente regolamento si adegua automaticamente.

Art. 50 - Procedimento per il rilascio del provvedimento

1. Alla richiesta di autorizzazione, devono essere allegati:

- a) elaborato di inquadramento con evidenziata l'area di occupazione;
- b) rappresentazione grafica quotata della installazione, a firma di un tecnico abilitato, in relazione alle dimensioni, all'inserimento della stessa nel contesto circostante (indicare la presenza di segnaletica, semafori, attraversamenti pedonali, cassonetti, aiuole, stalli riservati a particolari categorie ecc.), ai percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- c) documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- d) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, di asseveramento della struttura, delle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza (materiali utilizzati, resistenza alla spinta del vento e al peso delle persone, stabilità statica, assenza di barriere architettoniche) in merito alle normative vigenti in materia;
- e) autocertificazione di non avere obbligazioni, pregresse e per l'anno in corso, su imposte, tasse e tributi comunali, che fanno capo alla ditta intestataria richiedente la concessione; a tal fine si provvederà al rilascio dell'autorizzazione soltanto dopo la verifica sulle autodichiarazioni presso i competenti uffici ed, eventualmente, solo dopo la regolarizzazione degli adempimenti tributari previsti dalla legge in ordine ai versamenti e alle dichiarazioni.
- f) autodichiarazione di aver preso visione e di accettare tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento e nel testo coordinato del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;

- g) accettazione dell'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per danni cagionati a terzi a causa dell'occupazione;
- h) copia della C.I.L.A. (comunicazione di inizio lavori asseverata) preventivamente trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico previste dal presente articolo sono rilasciate soltanto dopo il conseguimento, nel termine massimo di 30 giorni, del parere favorevole sul rispetto della sicurezza veicolare e pedonale da parte del Comando di polizia municipale.

3. Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell'occupazione con immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della causa.

4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico già rilasciata.

5. La superficie dell'estensione dovrà essere concessa contemperando le esigenze di spazio pubblico da parte di tutti i soggetti che potrebbero conseguirla in quella data zona.

7. La superficie delle occupazioni del presente articolo si cumula con altri tipi di occupazione previste dal presente regolamento fino al massimo di 60 mq.

Art. 51 - Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata variabile fino ad un massimo di cinque anni. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere richiesto presentando un'autodichiarazione, ai sensi di legge, di persistenza di tutti gli elementi costitutivi che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione. Il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione.

2. La concessione è subordinata al pagamento del canone da corrispondersi nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento non esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.

4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.

5. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

6. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingenza ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.

7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di

modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

Art. 52 - Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico mediante la collocazione di pedane, tavolini e sedie e altre attrezzature

1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili:

- a) le autorizzazioni per la collocazione di tavolini, sedie, ombrelloni con annessi paraventi trasparenti, pedane a livello ed in generale le attrezzature strettamente connesse al servizio di somministrazione direttamente su suolo pubblico;
- b) le autorizzazioni per la collocazione di attrezzature a servizio di attività commerciali e artigianali; Per le suddette autorizzazioni la procedura è quella stabilita dai precedenti art. 4, 5, 6 e 7.

Art. 53 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.

2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

PARTE IV - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 54 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati non attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi [dell'art. 2 comma 7 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285](#), i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 55 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o

dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art. 56 - Durata delle occupazioni

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Le occupazioni temporanee per spazi di ristoro all'aperto sono distinte tra periodo estivo e periodo invernale, coincidenti rispettivamente con gli intervalli temporali dal 15 aprile al 15 ottobre e dal 16 ottobre al 14 aprile. Nell'ambito dei due periodi indicati, l'interessato può richiedere occupazioni di durata variabile in merito agli effettivi giorni ed ore di occupazione. La stessa occupazione può comunque essere autorizzata per i due periodi, estivo e invernale, ferma restando la necessità di due concessioni distinte.

3. Le occupazioni temporanee di cui al comma precedente, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, ferma restando la regolarità del concessionario nel pagamento del canone. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o revocare dette occupazioni ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo.

4. Le occupazioni temporanee di cui ai due commi precedenti sono quelle degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in possesso dei requisiti richiesti, realizzate con un insieme di elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o su quello privato gravato da servitù di uso pubblico, in modo tale da delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso all'attività. Lo spazio di suolo pubblico concedibile per l'estensione temporanea dell'attività non può eccedere il doppio della superficie di somministrazione.

Art. 57 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare secondo lo stradario a margine del presente regolamento (allegato A).

Art. 58 - Determinazione della tariffa base

1. Le tariffe base per metro quadrato o lineare di occupazione sono stabilite annualmente in sede di adozione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

2. La Giunta Comunale tiene conto, nella determinazione delle tariffe base, dei criteri previsti [dall'art. 3, comma 149, lettera h\), della legge 23/12/1996 n° 662](#) e [dall'art. 63, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 15/12/1997 n° 446](#), considerando quindi il valore economico della disponibilità delle aree in relazione all'attività svolta ed il sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa.

3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti dal prospetto tariffe (allegato B) per categoria viaria e per tipo di occupazione.

Art. 59 - Criteri di determinazione del canone

- 1.** La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando la tariffa base stabilita per i coefficienti moltiplicatori relativi alla categoria viaria e alla specifica tipologia di occupazione; l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e, per le occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
- 2.** Per le occupazioni permanenti iniziate o scadute nel corso dell'anno, la misura del canone determinata con i criteri di cui ai commi precedenti è rapportata ai mesi di effettiva occupazione.
- 3.** Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica la tariffa rapportata alle effettive ore di occupazione.

Art. 60 - Agevolazioni

- 1.** Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da operatori su aree pubbliche in occasione dei mercati periodici, purché tali occupazioni si realizzino dalle ore 8 alle ore 14, restituendo in tal modo anticipatamente alla sua originaria funzione il suolo pubblico occupato, la tariffa ordinaria è ridotta del 25%.
- 2.** Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.
- 3.** La Giunta Comunale può accordare con propria motivata deliberazione particolari agevolazioni, fino anche alla completa esenzione dal pagamento, a favore delle occupazioni di particolare interesse pubblico realizzate dalle associazioni inserite, o che abbiano fatto richiesta di inserimento, nell'apposito albo comunale. Identica facoltà può essere esercitata dalla Giunta Comunale in riferimento alle occupazioni effettuate da associazioni ed enti che esercitano attività senza scopo di lucro.
- 4.** Per le occupazioni con ponteggi, impalcature e simili, realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 25%. Se l'occupazione si prolunga oltre i 30 giorni, la riduzione è pari al 50%.
- 5.** Per le occupazioni realizzate da soggetti economici che, per scopi promozionali, in base ad un accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale ed in vigore di questo, operino interventi di recupero, restauro, sistemazione di spazi pubblici e/o arredi o beni pubblici, la Giunta Comunale può accordare, con propria deliberazione, particolari agevolazioni, fino alla esenzione del canone, sempreché la superficie oggetto di intervento sia pari ad almeno 600 mq;
- 6.** Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 3, l'interessato è tenuto a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti richiesti.

Art. 61 - Esenzioni

- 1.** Non sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento, individuata quest'ultima in base all'atto di concessione nel suo complesso, prendendo a riferimento tutte le eventuali diverse occupazioni della stessa tipologia in esso previste;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; con tende installate per comodità delle abitazioni private (ad esclusione quindi di quelle installate negli esercizi commerciali e simili);
 - c) le occupazioni di sottosuolo pubblico realizzate con pozzetti, condutture, scarichi e più in generale con innesti o allacci alle reti di erogazione dei pubblici servizi;
 - d) le occupazioni realizzate con griglie, vetro cemento, intercapedini e simili;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni

pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

- f) le occupazioni da parte delle vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione e quelle dei veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- g) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- h) le occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, purché non assegnati nominativamente;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni effettuate per il restauro di edifici che sono beni culturali ai sensi del [decreto legislativo 22/01/2004 n° 42](#), appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed agli altri enti pubblici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti a enti ed istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto;
- l) le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Pomigliano D'Arco per attività di pubblico interesse;
- m) occupazioni di suolo pubblico, realizzate con accessi carrabili, pedane, scivoli e simili per il superamento delle barriere architettoniche, chieste a favore di portatori di handicap oppure nei casi di opere obbligatorie ai sensi di legge, quando vi sono impedimenti di rilievo alla loro realizzazione all'interno della proprietà privata. E' comunque necessario, in ogni caso, l'apposito parere degli uffici tecnici comunali. Altresì possono essere esentati dal pagamento del canone di occupazione per le tende solari, tutti gli esercenti di attività commerciali che con particolari interventi abbiano facilitato alle persone con disabilità fisiche e sensoriali l'accesso ai locali pubblici, in piena libertà senza la necessità di far ricorso ad aiuto di altre persone. Intendendo per tali chi si muove su una sedia a rotelle, chi con difficoltà di deambulazione cammina con stampelle o l'ausilio di bastoni, quelli non vedenti e non udenti, per i quali occorrono soluzioni tecniche innovative come percorsi guidati con segnali tattili, corrimani, indizi olfattivi, avvisi sonori, predisposti in modo utile anche per chi non è frequentatore abituale;
- n) le seguenti occupazioni occasionali di durata non significativa:
 - le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi cinque giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
 - le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati;
 - occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;
 - occupazioni con ponteggi, scale, pali di sostegno e simili, realizzate per interventi di riparazione o manutenzione, di durata non superiore a quattro ore non ricorrenti.

Art. 62 - Modalità di applicazione del canone in generale

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni alla misura superiore, ad eccezione di quelle inferiori a mezzo metro quadrato o lineare che sono esenti ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a).

- 2.** Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, la cui misura sia complessivamente superiore ad un metro quadrato o lineare, il canone è determinato separatamente per ciascuna di esse sulla base della misura di un metro quadrato o lineare.
- 3.** Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra.
- 4.** Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
- 5.** Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.
- 6.** Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla condotta (tipo pozzetti, griglie, ecc.).
- 7.** Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cisterne, serbatoi e simili si considera la superficie della figura geometrica risultante in pianta, a cui si applica la tariffa prevista per le occupazioni sottostanti il suolo.
- 8.** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
- 9.** Per le occupazioni realizzate dal commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e mercati, le disposizioni degli articoli precedenti in ordine alle procedure per il rilascio della concessione si applicano in quanto compatibili con le altre e diverse norme contenute negli appositi regolamenti previsti dalle leggi che disciplinano la materia.
- 10.** Per le occupazioni delle aree adibite a parcheggio a rotazione, recintate e non, ed il relativo canone si rimanda a quanto previsto nell'atto di convenzione stipulato con il concessionario.

Art. 63 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1.** Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso che il bene oggetto della concessione sia utilizzato da più soggetti può essere concesso, su richiesta degli interessati, che il pagamento avvenga distintamente da parte di ogni contitolare per la quota di spettanza, a condizione che ogni singolo pagamento sia pari almeno a euro cinquantadue, con l'eventuale arrotondamento in eccesso a tale importo se le quote singole sono inferiori.
- 2.** Il pagamento del canone (totale o della prima rata nel caso di pagamento rateale concordato), nel caso di nuova concessione, deve avvenire preliminarmente al rilascio della concessione stessa; per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione delle occupazioni permanenti, il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'Ente.
- 3.** Il pagamento si effettua mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4.** Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico comunale relative ai titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 2017 si provvederà alla riscossione annuale del canone e delle imposte dovute, calcolate in base alla specifica tariffa prevista. L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento del canone annuale. La riscossione dei posteggi il cui titolare è risultato assente sarà effettuata a carico dell'occupante occasionale del posteggio (spunta).

Art. 64 - Pagamento rateale

1. Se l'importo del canone è superiore a euro 260, il pagamento può essere frazionato in due rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio e luglio. Se l'importo del canone è superiore a euro 518, il pagamento può essere frazionato in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre dell'anno di riferimento.

2. Nel caso che l'obbligo di pagamento sorga in corso d'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio della occupazione.

3. In caso di tardivo pagamento di una rata, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 45. Se l'inadempimento riguarda due rate consecutive si decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo dovuto deve essere pagato in unica soluzione entro trenta giorni, a pena di decadenza della concessione, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 45.

4. Il dirigente, a fronte di documentate difficoltà di pagamento da parte del soggetto richiedente, può accordare una ulteriore rateazione, in misura comunque non superiore alla durata della concessione.

Art. 65 - Maggiorazioni del canone

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, nella misura indicata nell'atto di concessione o anche successivamente.

2. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

- a) del 30% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;
- c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada

Art. 66 - Riscossione del canone ed importo minimo del versamento

1. La riscossione del canone avviene a cura dell'ufficio competente; la riscossione coattiva è effettuata secondo le norme di legge vigenti.

2. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro tre. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a dodici euro.

Art. 67 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, impregiudicati tutti gli altri aspetti.

2. Le occupazioni abusive si considerano, ai fini dell'applicazione del canone, permanenti quando realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre negli altri casi si considerano

temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno anteriore alla data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

3. In tal caso, oltre al canone ed alle sanzioni di cui al successivo art. 45, è dovuta una indennità pari all'importo del canone. L'irrogazione delle suddette sanzioni non esclude comunque quelle comminate ai sensi di altre fonti normative.

4. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni sopra indicate.

5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, salvo prova contraria dell'interessato che dimostri l'avvenuta interruzione della occupazione.

Art. 68 - Controlli dei pagamenti

1. Nell'effettuare i controlli dei pagamenti effettuati, ove si rilevi l'omesso, il tardivo o parziale pagamento del canone, si provvede a notificare al trasgressore, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, formale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa. Nella diffida sono indicati gli importi del canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

2. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento, il trasgressore incorre nella decadenza della concessione e l'ufficio procede a notificare apposita avviso di accertamento e, in caso di persistente inadempimento, alla riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 69 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applicano le sanzioni previste dai [D. Lgs. n. 471 e 472 del 18/12/1997](#) e ss. mm. ii.

2. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza prevista per l'anno di riferimento.

3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Art. 70 - Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi della normativa tributaria vigente.

2. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone e non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura sopra indicata all'art. 45 comma 3.

Art. 71 - Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, delegare le attività di cui al comma precedente.

Art. 72 - Occupazioni preesistenti

1. Le occupazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano una validità pluriennale, si intendono confermate con il pagamento del canone ivi previsto, fatta salva la facoltà del titolare di rinunciarvi.

Art. 73 - Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria

1. Per quanto non regolamentato con il presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso e comunque sono da ritenersi derogate quelle per cui nel presente regolamento è prevista specifica disciplina. Dette norme dovranno continuare ad applicarsi per i periodi anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 74 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°
STRADE	P.ZZA DEL POPOLO	P.ZZA DEGLI ALLORI	VIA AQUILA	MASS. CHIAVETTIERI
	P.ZZA GARIBALDI	VIA ARISTOTELE	VIA AURORA	MASS. MATTIELLO
	P.ZZA MUNICIPIO	VIA BARI	VIA F.LLI ROSSELLI	TRAV. VIA PUGLIE
	P.ZZA PRIMAVERA	VIA BELLINI	VIA AVELLINO	VIA ALBA
	P.ZZA SANT'AGNESE	VIA BOCCACCIO	VIA BARRETTA L.	VIA BASILE F.
	VIA ALFA ROMEO	VIA BOVIO	VIA BATTISTA C.	VIA BENEVENTO
	VIA CANTONE E.	VIA BRINDISI	VIA BIXIO N.	VIA BOLZANO
	VIA CARDUCCI	VIA CAGLIARI	VIA BORGO PACIANO	VIA BUONPENSIERO
	VIA INDIPENDENZA	VIA CAIAZZO	VIA CARSO	VIA CAPITANO
	VIA LIBERTA'	VIA CARAVAGGIO	VIA CASERTA	VIA CASCINE NUOVE
	VIA NAPOLI	VIA CAVALLOTTI	VIA COSENZA	VIA CASE SPARSE
	VIA PASSARIELLO *	VIA COLOMBO	VIA D'AZEGLIO M.	VIA CASOTTO
	VIA ROMA	VIA COZZOLINO D.	VIA DORIA A.	VIA CORRADINO
	VIA TERRACCIANO F.	VIA DA VINCI L.	VIA EINAUDI L.	VIA DEI ROMANI
	VIA V. EMANUELE	VIA DEL ROSARIO	VIA EMILIA	VIA DELLE MIMOSE
	P.ZZA MERCATO	VIA DEL TINTORETTO	VIA F.LLI BANDIERA	VIA DUC. D'AOSTA
	P.ZZA N. DI MARZO	VIA DI GIACOMO S.	VIA FALCONE G.	VIA FORLI'
		VIA FERRARIN	VIA FIRENZE	VIA FORMIA
		VIA FIUME	VIA FIUGGI E TRAV.	VIA FORNARO
		VIA FOGGIA	VIA GIOIA F.	VIA IMBRIANI
		VIA FOSCOLO U.	VIA GOBBATO	VIA LATINA
		VIA GENOVA	VIA GORIZIA	VIA M. DELL'ARCO
		VIA GHANDI M. K.	VIA GRAMSCI A.	VIA MARCOMANNA
		VIA GIORDANO L.	VIA IMBRIANI G.	VIA MASARDA
		VIA GIOTTO	VIA IMBRIANI M. R.	VIA MASSERIOLA
		VIA GUADAGNO C.	VIA IMBRIANI V.	VIA MATTEOTTI
		VIA GUIDONI	VIA M. T. DI CALCUTTA	VIA PALMESE
VIA IASEVOLI		VIA MAGELLANO	VIA PIROZZI F.	
VIA IMPERIA		VIA MAMELI	VIA POLA	
VIA IV NOVEMBRE		VIA MARCONI G.	VIA SABIN A.	
VIA LECCE		VIA MESSINA	VIA SALERNO	
VIA LEONE M.		VIA NENNI E TRAV.	VIA SAN CRISTOFORO	
VIA LEOPARDI G.		VIA PADRE PIO	VIA SAN MICHELE	
VIA LOCATELLI		VIA PALERMO	VIA TORINO	
VIA MANCINO		VIA PASSARIELLO **	VIA VESUVIANA	
VIA MANNA M.		VIA PELLICO S.	VIA ZARA	
VIA MANZONI A.		VIA PERTINI S.	VIALE TRAMONTO	
VIA MASCAGNI P.		VIA PIROZZI V.	VICO CASTELLO	
VIA MAZZINI G.		VIA POMPEO	VICO RICCI	
VIA MEDAGLIE D'ORO		VIA PRATOLA	VICO TOSCANO	
VIA MERCATO		VIA PROV. PRATOLA	VICO VINELLA	
VIA MICCOLI C.		VIA P. DI PIEMONTE		
VIA MICHELANGELO		VIA RAVENNA		
VIA NIZZA	VIA RIMINI			
VIA N. DELLE PUGLIE	VIA SAN CIRO			
VIA OLBIA	VIA SAN GIACOMO			
VIA PAGANINI	VIA SAN GIORGIO			
VIA PASCOLI	VIA SAN GIUSTO			
VIA PETRARCA	VIA SAN GUIDO			
VIA PISA	VIA SAN LUCA			
VIA PLATONE	VIA SAN MATTEO			
VIA PLINIO	VIA SAN MAURIZIO			
VIA POERIO C.	VIA SAN PAOLO			
VIA PUCCINI	VIA SAN ROCCO			
VIA RAFFAELLO	VIA SAN TAMMARO			
VIA ROSSINI	VIA TOSCANO A. F.			
VIA SAN PIETRO	VIA TRENTO			
VIA SASSARI	VIA TRESTE			
VIA SAVONA	VIA TURATI F.			
VIA SEMMOLA	VIA TUFANO			
VIA SOCRATE	TRAV. VIA MICCOLI			
VIA TARANTO	EX ALBERGO			
VIA TASSO	EX DOPOLAVORO			
VIA TIZIANO				
VIA UMBERTO I				
VIA VERDI				
VIALE IMPERO				
VIALE AERONAUTICA				

NOTE:

- 1) VIA PASSARIELLO * (DA P.ZZA PRIMAVERA A CAVALCAVIA AUT.)
- 2) VIA PASSARIELLO ** (DA CAVALCAVIA AUT. A CONFINE TERRITORIO)

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO - TARIFFA BASE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA BASE	COEFFICIENTI PER CLASSIFICAZIONE STRADE			
	1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA	4° CATEGORIA
€ 32.00	1.10	0.90	0.70	0.50
COEFFICIENTI PER TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE				
apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili			annuale per mq.	0.90
aree di mercato (1/10 della tariffa per 50 settimane)			annuale per mq.	0.55
distributori di carburante con serbatoi fino a 3000 lt.			annuale per numero di serbatoi	2.00
distributori di carburante con serbatoi oltre i 3000 lt.			annuale per numero di serbatoi	2.30
chioschi ed edicole			annuale per mq.	1.80
impianti pubblicitari			annuale per mq.	1.80
occupazioni antistanti pubblici esercizi chiuse mediante pannelli paravento o altro tipo di struttura fissa			annuale per mq.	2.00
occupazioni soprastanti il suolo effettuate con tende retraibili			annuale per mq.	0.50
occupazioni soprastanti il suolo effettuate con strutture fisse (pensiline, insegne sporgenti)			annuale per mq.	0.75
passi carrabili			annuale per ml.	0.80
Passi carrabili posti a filo con il manto stradale (divieto di sosta)			annuale per ml.	0.50
Passi carrabili di accesso ad impianti distribuzione carburanti			annuale per ml.	0.50
occupazioni di suolo realizzate da aziende per l'erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ecc.)			annuale per numero di utenze	L. 488/99 Art. 18
occupazioni ordinaria del suolo			annuale per mq.	1.00
Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche			annuale per mq.	0.15

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA BASE	COEFFICIENTI PER CLASSIFICAZIONE STRADE			
	1° CATEGORIA	2° CATEGORIA	3° CATEGORIA	4° CATEGORIA
€ 3.20	1.10	0.90	0.70	0.50
COEFFICIENTI PER TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE				
Occupazioni per fiere, feste patronali, folcloristiche e simili			Giornaliera x 24h al mq.	1.40
impalcature, ponteggi, attività edilizia in genere			Giornaliera al mq.	0.55
attività dello spettacolo viaggiante (circo)			Giornaliera x 24h al mq.	0.20
occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con sedie e tavoli (dehors)			Giornaliera x 24h al mq.	0.75
occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con esposizione di prodotti in vendita			Giornaliera x 24h al mq.	0.60
occupazioni temporanee antistanti pubblici esercizi chiuse mediante pannelli paravento, fioriere o altro			Giornaliera x 24h al mq.	1.00
occupazioni aree mercatali (spuntisti)			Giornaliera x 24h al mq.	0.55
occupazioni temporanee per scavi o manomissioni del suolo (vedi maggiorazioni previste Art. 14 comma 5)			Giornaliera x 24h al mq.	1.00
occupazioni non previste nei punti precedenti con finalità di lucro			Giornaliera x 24h al mq.	1.15
Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche			Giornaliera x 24h al mq.	0.10

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SUPERFICIE E DURATA	
DURATA	
Occupazione di suolo per un periodo fino a 15 gg	1.00
Occupazione di suolo per un periodo da 16 gg e fino a 30 gg	0.75
Occupazione di suolo per un periodo oltre 30 gg	0.50
SUPERFICIE	
Occupazione di suolo per una superficie fino a 100 mq.	1.00
Occupazione di suolo per una superficie fino a 1000 mq.	0.50
Occupazione di suolo per una superficie oltre i 1000 mq.	0.25